

Ulteriore deferimento all'Adunanza plenaria della individuazione dei presupposti applicativi dell'art. 105 c.p.a.: la Terza Sezione solleva la questione se l'omesso esame della domanda risarcitoria comporti l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado.

Cons. Stato, sez. III, ordinanza 24 aprile 2018, n. 2472 – Pres. Lipari, Est. Spiezia

Processo amministrativo – Appello – Omesso esame della domanda risarcitoria – Annullamento con rinvio – Deferimento all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Va rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., la questione se, qualora il giudice di primo grado abbia omesso del tutto la pronuncia su una delle domande del ricorrente (nella specie l'azione di risarcimento del danno, conseguente all'annullamento dei provvedimenti impugnati), la controversia debba essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado, in coerenza con l'effetto devolutivo dell'appello e con la regola della tassatività delle ipotesi di rinvio al primo giudice, oppure, in alternativa, se la causa debba essere rimessa al TAR, valorizzando la portata anche sostanziale della nozione di "violazione del diritto di difesa" e il principio costituzionale del doppio grado, anche alla luce della circostanza che la radicale e immotivata omissione di pronuncia avrebbe effetti equivalenti a quelli di una decisione adottata d'ufficio, in violazione del contraddittorio con le parti, stabilito dall'art. 73, comma 3, del c.p.a. (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in epigrafe la Terza Sezione rimette all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione dei presupposti applicativi dell'art. 105 c.p.a., con particolare riguardo alla totale ed immotivata omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente e correlata all'esito vittorioso dell'azione di annullamento avverso i provvedimenti lesivi della sua posizione giuridica. Giungono quindi a quattro i deferimenti alla Plenaria in punto di interpretazione dell'art. 105 c.p.a., dopo le sentenze non definitive della Quarta Sezione n. 2122 del 2018 (oggetto della News US in data 11 aprile 2018, cui si rinvia per ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza), della Quinta Sezione n. 2161 del 2018 (oggetto della News US in data 12 aprile 2018) e del C.g.a. n. 223 del 2018 (oggetto della News US in data 24 aprile 2018), anche se l'ordinanza in rassegna specifica subito che "il caso in esame differisce sensibilmente dalle altre ipotesi vagliate dalle decisioni di rinvio alla Plenaria, pronunciate dalla Quarta e dalla Quinta Sezione, e pone in rilievo la stretta connessione tra il vizio procedurale e la lesione del diritto difesa, rilevante ai fini dell'art. 105 del c.p.a.".

La fattispecie che ha condotto all'ordinanza in esame può essere così sintetizzata:

- il ricorrente in primo grado aveva presentato all'Amministrazione comunale una SCIA per l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di frutta e verdura, dando quindi avvio all'attività commerciale oggetto di segnalazione;

- alcuni anni dopo l'Amministrazione comunale, richiesta l'informativa antimafia alla competente Prefettura ed acquisita la conseguenziale interdittiva nei confronti dell'interessato, emanava ordinanza sindacale di revoca della SCIA e di divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- l'interdittiva prefettizia e l'ordinanza sindacale venivano impugnate dinanzi al T.a.r. per la Calabria - Catanzaro, con domanda di annullamento degli atti stessi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e domandando altresì il ricorrente il risarcimento dei danni patiti a causa della illegittima chiusura dell'esercizio commerciale;

- il T.a.r. per la Calabria – Catanzaro, prima sezione, con sentenza n. 367 del 2015, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato l'interdittiva antimafia e l'ordinanza comunale di revoca della SCIA, per difetto di motivazione della nota prefettizia e per errata applicazione dell'art. 67 Codice Antimafia, ma ha ommesso completamente di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonché del danno non patrimoniale per danni da depressione e per danni alla reputazione.

La citata sentenza, passata in giudicato nella parte in cui ha annullato i provvedimenti gravati, stante il difetto di impugnazione delle amministrazioni soccombenti, è stata invece appellata dall'interessato, che ne ha chiesto la riforma nella parte in cui nulla ha disposto sulla domanda di risarcimento danni, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ribadendo comunque la fondatezza della domanda proposta in primo grado, ove la si ritenga implicitamente respinta senza motivazione, per la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (pregiudizio economico e nesso eziologico con i provvedimenti illegittimi), sia di quello soggettivo della responsabilità delle amministrazioni intime.

Nell'ordinanza in rassegna la Terza Sezione del Consiglio di Stato rileva, da un lato, come sia evidente il difetto di pronuncia sulla domanda risarcitoria ritualmente presentata dalla parte interessata, e, dall'altro lato, come non emergano motivi di ordine processuale o sostanziale che avrebbero potuto impedire al T.a.r. di valutare la fondatezza, o meno, dell'azione proposta, né sia in alcun modo configurabile una ipotesi di pronuncia implicita di rigetto della domanda, non sussistendo nel testo della sentenza alcuna argomentazione relativa, neanche incidentalmente, all'esame ed alla valutazione della domanda di risarcimento danni da parte del giudice di primo grado, atteso che della richiesta in questione non si fa cenno neanche nella esposizione in fatto.

La Terza Sezione conclude quindi che, sotto il profilo processuale, la situazione concreta ricade nell'ambito della violazione dell'obbligo di pronuncia su ogni domanda o capo di domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., che esprime il principio generale dell'obbligo, gravante sul giudice, di "corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato". In questo contesto la Sezione afferma la necessità di stabilire pregiudizialmente se il vizio di mancata totale pronuncia sulla domanda rientri tra quelli che, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., comportano la regressione del giudizio dalla fase di appello al primo grado, oppure se l'omesso esame

della domanda da parte del TAR, non costituendo fattispecie di rinvio tipizzata dal citato art. 105 c.p.a., comporti, per l'effetto devolutivo dell'appello, la conseguenza che il giudice di secondo grado debba trattenere la causa, decidendola nel merito; ha conseguentemente deciso il deferimento della questione all'Adunanza plenaria.

II. – L'ordinanza della Terza Sezione n. 2472 del 2018 motiva il deferimento alla Plenaria nei termini seguenti:

- a) in parte innovando la portata del previgente art. 35 della legge n. 1034/1971, l'art. 105 c.p.a. ha certamente delineato con maggior grado di specificità i casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, sia pure attraverso l'utilizzazione di clausole generali quali la "lesione del diritto di difesa", nonché la categoria della nullità della sentenza; nell'attuale contesto processuale amministrativo, dunque, scomparse le categorie del vizio di procedura e del difetto di forma, individuate dalla legge n. 1034/1971, il codice del 2010 impone al Consiglio di Stato il rinvio al giudice di primo grado "soltanto" in caso di vizio del contraddittorio, lesione del diritto di difesa e dichiarata nullità della sentenza impugnata (ferme restando le ipotesi tipiche regressione del giudizio in caso di erronea pronuncia in punto di giurisdizione, competenza ed estinzione);
- b) quanto alla categoria della "lesione del diritto di difesa" va osservato:
 - b1) che l'ordinamento della giustizia amministrativa è certamente incentrato sul principio del doppio grado di giurisdizione, che, sancito dall'art. 125 della Costituzione, ha trovato puntuale attuazione mediante l'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali nel 1971;
 - b2) è tuttavia pacifico che la regola costituzionale non impone affatto che la legge processuale garantisca alle parti il diritto di ottenere un doppio esame di ogni questione di rito o di merito proposta nel corso del giudizio, essendo necessario e sufficiente che ciascuna domanda od eccezione sia potenzialmente esaminabile in due diversi gradi di giudizio, tenendo conto del rapporto di pregiudizialità logica tra le diverse questioni;
 - b3) anche al fine di contemperare la regola del doppio grado con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il Codice del processo amministrativo ha consapevolmente delimitato l'ambito dei casi di rinvio al primo giudice, stabilendone l'eccezionalità rispetto alla regola dell'effetto devolutivo dell'appello;
- c) in punto di interpretazione giurisprudenziale:
 - c1) nella condivisibile prospettiva codicistica descritta, a partire dal 2010, al fine di delineare la categoria della lesione del diritto di difesa comportante il rinvio al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la costante

giurisprudenza aveva fatto riferimento ai profili strettamente processuali dello *ius dicere* innanzi al giudice adito;

c2) è però di recente accaduto che, nonostante tale assetto codicistico, alcune pronunce del Consiglio di Stato, nonché del Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana, hanno elaborato una più ampia categoria della lesione del diritto di difesa che giustifichi la deroga all'effetto naturale dell'appello cioè quello devolutivo in favore di una visione sostanzialistica del diritto di difesa che, innanzitutto, ne privilegi la massima garanzia attraverso l'ampliamento dei casi in cui il Consiglio di Stato, in veste di giudice di appello, possa rinviare all'esame del giudice di primo la controversia, laddove abbia rilevato che, per una errata valutazione preliminare in rito, il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi nel merito e, quindi, non abbia consentito al ricorrente di fruire di due gradi di giudizio sul merito della controversia (in tal senso le sentenze della Quarta Sezione n. 3809 del 2017 e del CGA, 11 gennaio 2018, n. 33);

c3) si sono quindi avute le successive sentenze di remissione alla Plenaria della Quarta Sezione (n. 2122 del 2018), della Quinta Sezione (n. 2161 del 2018) e del C.g.a. (n. 223 del 2018, pubblicata in data posteriore alla camera di consiglio che ha deciso la presente controversia);

d) ma l'ordinanza in esame intende rimettere alla Plenaria una specifica e diversa questione:

d1) le recentissime rimessioni di questioni analoghe alla Plenaria avrebbero potuto suggerire di disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa di conoscere l'indirizzo nomofilattico espresso dal massimo organo giurisdizionale, ma la vicenda qui esaminata ha specifici connotati, che la distinguono da quelle oggetto delle altre rimessioni e quindi arricchisce il ventaglio dei diversi casi in cui può porsi il problema della esatta interpretazione dell'art. 105 c.p.a.;

d2) nel caso che in appello si accerti la erroneità della declaratoria di inammissibilità e/o di irricevibilità del ricorso, si tratta, all'evidenza, di ipotesi in cui il giudice di primo grado ha effettivamente valutato, nella sua interezza, i motivi di gravame proposti dall'interessato, definendoli con una pronuncia di carattere processuale; nel caso qui in esame è invece mancato qualsiasi tipo di esame della domanda risarcitoria formulata ritualmente dall'originario ricorrente;

d3) per l'illustrazione dei diversi argomenti portati, rispettivamente, a sostegno dell'orientamento tradizionale ed a supporto della nuova tesi ampliatrix, l'ordinanza (per preminenti ragioni di sintesi) ritiene

sufficiente richiamare le ampie e puntuali motivazioni delle citate decisioni della Quarta, della Quinta Sezione e del C.g.a.;

d4) l'ordinanza medesima sottolinea come, ai fini della decisione della Plenaria, sia opportuno valutare anche la portata dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia di "rifiuto di giurisdizione", espressi dalle non univoche decisioni delle Sezioni unite (29 dicembre 2017 n. 31226 [ma indicata nella ordinanza di rimessione come 41226], oggetto della News US in data 11 gennaio 2018) e della Corte costituzionale (18 gennaio 2018, n. 6, in *Foro it.*, 2018, I, 373, nonché oggetto della News US in data 30 gennaio 2018 cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza); la Cassazione, pur ampliando notevolmente l'ambito del proprio sindacato per "motivi inerenti la giurisdizione", afferma esplicitamente che l'omesso esame della domanda non dovrebbe configurarsi come questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 105 del c.p.a., mentre la Corte costituzionale, dal canto suo, prospetta una lettura più lineare e circoscritta del concetto di "giurisdizione", che dovrebbe condurre, coerentemente, ad una interpretazione restrittiva delle ipotesi di rinvio al primo giudice;

e) l'ordinanza quindi opta, da un lato, per la conferma dell'indirizzo tradizionale e, dall'altro, per la evidenziazione della specificità del caso esaminato:

e1) con riferimento ai diversi dubbi prospettati dalle recedenti decisioni di rinvio alla Plenaria il Collegio ritiene preferibile seguire, in generale, l'orientamento tradizionale, più fedele alla lettera dell'art. 105 c.p.a. ed alla sua evidente finalità di accelerazione del giudizio, nel rispetto delle prerogative tipicamente processuali in cui si sostanzia il diritto di difesa;

e2) in questo ambito, tuttavia, deve inquadrarsi la particolare vicenda esaminata; la totale omissione di pronuncia su un'intera azione (la domanda risarcitoria) ha determinato, con ogni evidenza, una diretta lesione del diritto di difesa (a differenza dell'erronea declaratoria di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità);

e3) la omessa pronuncia ha provocato, nei confronti della parte ricorrente, effetti equivalenti a quelli della "pronuncia a sorpresa", di cui all'art. 73 del c.p.a.; quando il giudice pone a base della propria decisione una questione rilevata d'ufficio, senza prospettarla preventivamente alla dialettica tra le parti, arreca un sicuro pregiudizio al diritto di difesa dell'interessato, impedendogli di manifestare la propria posizione; è plausibile concludere che, quando il giudice disattende del tutto l'azione proposta dal ricorrente, senza spiegarne le ragioni, lede, in modo ancora più vistoso, il diritto di difesa della parte interessata, che si vede privata di ogni possibilità di

difesa in ordine ad una pronuncia sfavorevole, adottata al di fuori del prescritto contraddittorio.

III. – Rinviano agli approfondimenti svolti in relazione alle richiamate precedenti rimessioni, è opportuno qui segnalare la specificità degli argomenti impiegati dalla ordinanza in rassegna:

- f) si afferma nell'ordinanza in esame, in punto di contrapposte letture della norma di cui all'art. 105 c.p.a., che *“per l'illustrazione dei diversi argomenti portati, rispettivamente, a sostegno dell'orientamento tradizionale ed a supporto della nuova tesi ampliatrix, il Collegio (per preminenti ragioni di sintesi) ritiene sufficiente richiamare le ampie e puntuali motivazioni delle citate decisioni della Quarta e della Quinta Sezione, alle quali, comunque, ritiene opportuno aggiungere, per completezza espositiva, anche le argomentazioni esposte nella sentenza parziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (CGARS) 17 aprile 2018 n. 223, pur se trattasi di pronuncia pubblicata in data posteriore alla seconda camera di consiglio, che ha deciso la presente controversia”*;
- g) sulla tassatività delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.:
 - g1) la Terza Sezione afferma che l'art. 105 c.p.a. *“ha certamente delineato con maggior grado di specificità i casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, sia pure attraverso l'utilizzazione di clausole generali”*, aggiungendo poi che *“anche al fine di temperare la regola del doppio grado con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il CPA ha consapevolmente delimitato l'ambito dei casi di rinvio al primo giudice, stabilendone l'eccezionalità rispetto alla regola dell'effetto devolutivo dell'appello”*;
 - g2) la Quarta Sezione, nella sentenza n. 2122 del 2018, pur affermando la natura tassativa delle ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 105 c.p.a., sottolinea tuttavia la loro enucleazione con la tecnica delle <clausole aperte>, che pone margini entro cui l'interprete deve muoversi per ampliare le ipotesi tradizionali di annullamento con rinvio, da cui la rimessione alla Plenaria;
 - g3) la Quinta Sezione, nella sentenza n. 2161 del 2018, ritiene, in senso contrario, che il carattere tassativo delle ipotesi di regressione in primo grado dovrebbe precludere interpretazioni estensive, giustificando una conferma dell'interpretazione tradizionale limitativa delle ipotesi di annullamento con rinvio;
- h) sulla violazione del diritto di difesa per privazione del doppio grado di giudizio:
 - h1) la Terza Sezione afferma che *“è tuttavia pacifico che la regola costituzionale non impone affatto che la legge processuale garantisca alle parti il diritto di*

ottenere un doppio esame di ogni questione di rito o di merito proposta nel corso del giudizio” e pone l’accento sul rilievo che “al fine di contemperare la regola del doppio grado con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il Codice del processo amministrativo ha consapevolmente delimitato l’ambito dei casi di rinvio al primo giudice, stabilendone l’eccezionalità rispetto alla regola dell’effetto devolutivo dell’appello”;

h2) già la Quarta Sezione aveva affrontato il tema del “rapporto tra l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso e la possibile lesione dei diritti della difesa, sub specie di privazione delle parti del doppio grado di giudizio, nel merito”; lo sviluppo motivazionale del suddetto profilo portava ad evidenziare come fosse pacifico che “il principio del doppio grado di giudizio non rappresenta una regola procedurale inderogabile, ben potendo lo stesso essere compreso in favore del principio di ragionevole durata del processo” e che la categoria della violazione del diritto di difesa fosse “più ampia rispetto a quella del vizio formale o procedurale, e astrattamente idonea a ricomprendere nel suo campo semantico anche quegli errori di giudizio che hanno sostanzialmente privato le parti (e in particolare il ricorrente) di un grado di giudizio utile all’esercizio del diritto di difesa, così impedendo il pieno esplicarsi del principio del cd. doppio grado di merito. Siffatto principio – va doverosamente osservato – è privo di copertura di rango costituzionale, ma è comunque espressamente previsto dalla norma di legge ordinaria e, in tal modo, tende ad implementare, contenutisticamente, il diritto di difesa”;

h3) la Quinta Sezione sul punto evidenziava invece come “il processo amministrativo è informato al principio del doppio grado di giudizio, che tuttavia non implica che il merito debba essere sempre esaminato in esso, ma casomai che la parte possa chiedere la revisione della decisione di primo grado, conformemente alla natura devolutiva (limitatamente ai punti della sentenza di primo grado impugnati) del mezzo dell’appello”;

h4) il C.g.a. affermava in argomento che, in caso di annullamento da parte del Giudice d’appello di sentenza di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado, la causa doveva essere rimessa al T.a.r. per la decisione nel merito, rilevando che “ove ciò non avvenisse, verrebbe vulnerato - in violazione dell’art. 105, primo comma, del codice del processo amministrativo, e soprattutto dell’art. 125, secondo comma, della Costituzione - il diritto di difesa del ricorrente; verificandosi, in tal caso, la ingiusta sottrazione, alla sua disponibilità, di un grado di giudizio”;

i) sul “rifiuto di giurisdizione”:

i1) è argomento nuovo ed ulteriore evidenziato dalla Terza Sezione nell'ordinanza in esame, laddove essa afferma che *“ai fini della decisione della Plenaria, sia opportuno valutare anche la portata dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia di <rifiuto di giurisdizione>, espressi dalle non univoche decisioni delle Sezioni Unite (29 dicembre 2017 n. 41226) e dalla Corte costituzionale (18 gennaio 2018, n. 6)”*;

i2) sul tema si rinvia all'ampia relazione dell'Ufficio studi, massimario e formazione della giustizia amministrativa dal titolo <Il diniego di giurisdizione> (oggetto della News US in data 15 dicembre 2017) ove, al paragrafo 1.2, si affronta espressamente la questione delle “possibili ricadute dell'indagine in punto di rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione (artt. 105 c.p.a. e 353 c.p.c.)”; più in particolare nel citato parere si afferma che con la formula <diniego di giurisdizione> o <rifiuto di giurisdizione> “si intendono descrivere sinteticamente i casi in cui il giudice, pur riconoscendo di essere astrattamente titolare del potere giurisdizionale in ordine alla vertenza sottopostagli, rifiuti ingiustificatamente di esercitarlo nel particolare caso concreto, adottando una pronuncia di carattere processuale, che omette di esaminare il merito della controversia”; quindi si conclude, sul punto specifico di interesse, che “il rinvio al T.a.r. di cui all'art. 105 c.p.a. è stato finora applicato solo nei casi in cui il giudice di primo grado declina la propria giurisdizione in favore di un altro plesso giurisdizionale”, mentre “non si ravvisano casi in cui il giudice di appello abbia rinviato al giudice di prima istanza che abbia ommesso di pronunciarsi su una domanda”;

i3) in tema l'ordinanza richiama la sentenza della Corte cost., n. 6 del 2018 cit., osservando che *“la Corte costituzionale, dal canto suo, prospetta una lettura più lineare e circoscritta del concetto di “giurisdizione”, che dovrebbe condurre, coerentemente, ad una interpretazione restrittiva delle ipotesi di rinvio al primo giudice”*; essa richiama altresì la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 29 dicembre 2017, n. 31226 evidenziando che *“la Cassazione, pur ampliando notevolmente l'ambito del proprio sindacato per <motivi inerenti la giurisdizione>, afferma esplicitamente che l'omesso esame della domanda non dovrebbe configurarsi come questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 105 del CPA”*;

j) sulla c.d. pronuncia a sorpresa emessa in violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.:

j1) è ulteriore, nuovo argomento di cui all'ordinanza in esame, ove si legge che *“la totale omissione di pronuncia su un'intera azione (la domanda risarcitoria) ha determinato, con ogni evidenza, una diretta lesione del diritto di difesa (a*

differenza dell'erronea declaratoria di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità), perché ha provocato, nei confronti della parte ricorrente, effetti equivalenti a quelli della <pronuncia a sorpresa>, di cui all'art. 73 del CPA"; dalla suddetta norma dovrebbe inferirsi che "quando il giudice disattende del tutto l'azione proposta dal ricorrente, senza spiegarne le ragioni, lede, in modo ancora più vistoso, il diritto di difesa della parte interessata, che si vede privata di ogni possibilità di difesa in ordine ad una pronuncia sfavorevole, adottata al di fuori del prescritto contraddittorio";

j2) sull'annullamento con rinvio se il giudice di primo grado ha deciso la controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio, senza averla sottoposta prima alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. si vedano: Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1808; Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2015, n. 1438; Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4383; Cons. Stato, sez. IV 18 aprile 2013, n. 2175; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2012, n. 4251; Cons. giust. amm. sic., 30 gennaio 2012, n. 85; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1462; Ad. plen., 2 dicembre 2010, n. 3, in *Foro it.*, 2011, III, 133 con nota di SIGISMONDI;

- k) sull'annullamento con rimessione al primo giudice nel caso di omessa pronuncia da parte del T.a.r. sulla domanda risarcitoria di cui al ricorso introduttivo del giudizio, si veda da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1535 (non menzionata nella ordinanza di rimessione); la suddetta pronuncia – dopo aver richiamato gli univoci precedenti, resi anche sotto l'egida della precedente disciplina processuale, tutti nel senso della nullità della sentenza con regressione del giudizio – affida la propria scelta ai seguenti elementi motivazionali:

k1) *"costituisce causa di annullamento con rinvio l'obliterazione non di una censura bensì di una intera domanda (come quella risarcitoria), avente carattere distinto ed autonomo rispetto a quella impugnatoria";*

k2) *"ai sensi dell'art. 105 c.p.a., nel processo amministrativo, a differenza che nel processo civile, la integrale violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rientra a pieno titolo nei casi in cui il principio devolutivo cede il passo al principio del doppio grado di giudizio stabilito dall'art. 125 Cost.";*

k3) *"per un verso, si è di fatto declinato l'esercizio di giurisdizione su una delle domande proposte; per altro verso, si è inciso sul diritto di difesa della parte ricorrente";*

k4) *"non può trovare ingresso, di contro, l'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale <<l'omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della*

controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa>>".